

Verbale di Assemblea del 17/08/2021

L'anno 2021, il giorno 17, del mese di agosto, alle ore 21:00, in maniera telematica attraverso la piattaforma Google Meet, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale Centro di documentazione storica della Civiltà Contadina "Dina Dini".

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Calchetti Ilario in quanto Presidente dell'Associazione, verbalizza il Sig. Valenti Biagio, in quanto Segretario Tesoriere.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 9 soci su n° 12 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'Assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa e conseguente iscrizione al RUNTS (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)
2. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea Sig. Calchetti Ilario il quale illustra ai soci la necessità di modificare nuovamente lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa, cioè dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) essendo state evidenziate delle mancanze nella precedente versione.

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, non avendo nessuna obiezione, all'unanimità approva il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed all'aggiornamento dei documenti forniti al Registro della promozione sociale della regione Toscana, che poi confluirà nel RUNTS.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario Tesoriere

Biagio Valenti



Il Presidente

Ilario Calchetti

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA "CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA DELLA CIVILTÀ CONTADINA 'DINA DINI' APS"

Articolo 1

È costituita un'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata "CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA DELLA CIVILTÀ CONTADINA 'DINA DINI' APS". L'associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione in particolare ha per finalità il recupero e la conservazione di oggetti e documenti orali e scritti dell'epoca contadina del territorio del comune di Pieve Santo Stefano e di quelli limitrofi; promuove lo sviluppo culturale mediante l'accoglienza presso la sede del Centro di gruppi, scolaresche e singole persone ed anche attraverso convegni, dibattiti, feste popolari e pubblicazioni di libri, atti ed altro.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti Decreto ministeriale La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Pieve Santo Stefano.

Articolo 3

Il Patrimonio è costituito dal versamento da parte degli associati di una quota annua di euro 5 (cinque), dai reperti espressamente donati al Centro, da contributi ed offerte di Enti, persone ed altri organismi, nonché da eventuali introiti per attività svolte dall'Associazione nei suoi fini costituzionali oltre a quanto ricavato dalle attività di raccolta fondi e da quelle secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Articolo 4

Tutti gli oggetti non espressamente donati al Centro sono classificati come "DEPOSITATI"; il Centro ne curerà la registrazione e la conservazione. Il Centro è esonerato dalla responsabilità o per eventuali furti o smarrimenti accidentali, o per deperimenti per cause imprevedibili.

Articolo 5

L'Associazione non persegue alcun fine di lucro, per cui qualora dovessero risultare eventuali saldi attivi, questi non potranno ad alcun titolo venire distribuiti anche in modo indiretto, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ma dovranno essere **impiegati per nuove attività costituzionali dell'Associazione**. Il Centro si avvale in prevalenza di volontari, soci o meno, nello svolgimento delle proprie attività. Né le cariche sociali né le attività di volontariato sono retribuite.

Articolo 6

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti i reperti depositati presso il Centro saranno riconsegnati ai legittimi proprietari. I reperti donati ed eventuali rimanenze in denaro invece saranno consegnati, previo **parere positivo dell'Ufficio regionale del registro Unico Nazionale del Terzo Settore**, ad un ente del terzo settore avente le stesse finalità disposto ad accettarli, **che l'Assemblea dovrà individuare nella seduta in cui decreta lo scioglimento**. L'individuazione di questo ente e il trasferimento del patrimonio sono condizione necessaria affinché lo scioglimento dell'associazione possa effettivamente entrare in vigore. Tutto il patrimonio dovrà essere trasferito allo stesso ente.

Articolo 7

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla **Legge**. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non





sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con richiesta scritta al Presidente dell'associazione;

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. **L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, , può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni .**

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima .

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. il Vicepresidente
5. il Segretario Tesoriere





6. L'organo di controllo

Articolo 9

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. Ogni associato dispone di un voto. Essa provvede a:

- nominare e revocare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Tesoriere, i membri dell'**organo di controllo**, il **revisore dei conti** e i membri rimanenti del Consiglio Direttivo
- approvare il bilancio
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti
- **deliberare sull'esclusione degli associati e a valutare le domande di ammissione di nuovi soci**
- deliberare sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo
- approvare un eventuale regolamento dei lavori assembleari
- deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione **dell'associazione**
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto

Essa sarà convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo (entro il 31 marzo) e del Bilancio Preventivo (entro il 31 ottobre).

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o dal Consiglio Direttivo, o da un quarto degli associati, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da inviarsi al domicilio di tutti gli associati, anche tramite mail, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Qualora in prima convocazione non sia presente la maggioranza dei Soci, l'Assemblea si riunirà in seconda convocazione e potrà deliberare qualsiasi sarà il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti.

In assemblea straordinaria per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti

In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) anni. È composto da 5 (cinque) membri: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Tesoriere e altri due. I suoi membri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.





La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Esso, sotto la guida del Presidente, stila il bilancio di esercizio ed elabora i programmi per l'attività dell'Associazione. I bilanci saranno messi a disposizione dei soci e del pubblico, così come il libro degli associati e i verbali e le deliberazioni delle sedute dell'Assemblea e degli altri organi sociali.

Articolo 12

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione. Esso coordina ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo, tiene i contatti con Enti ed Associazioni. Esso con il Consiglio Direttivo prepara il bilancio ed elabora i programmi per l'attività dell'Associazione. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o di sua assenza. Il Tesoriere tiene e cura gli atti amministrativi e contabili dell'Associazione. Le tre cariche durano 2 (due) anni e sono rieleggibili.

Articolo 13

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 14

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e alle altre leggi speciali in materia.





Pieve Santo Stefano, 17 Agosto 2021

Il presidente

[Signature]
Il segretario
R. R. R.

AGENZIA DELLE ENTRATE		
Ufficio Territoriale di Sansepolcro		
Registrate il	19/08/2021	Serie 3 N. 326
ATTO ESENTA -		

